

ORIGINALE

C O M U N E D I B I B B I E N A

(P r o v i n c i a d i A r e z z o)

D E L I B E R A Z I O N E D I G I U N T A C O M U N A L E

N. 168

DEL 18/07/2006

O G G E T T O:

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA RISCOSSIONE TRAMITE RUOLO DELLA TARSU TRA IL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI DI AREZZO E IL COMUNE DI BIBBIENA

Oggi, 18/07/2006 alle ore 11,30 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale, si e' riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il sig. PIANTINI Giuseppe, nella sua qualità di Vicesindaco.

Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti:

FERRI	Ferruccio		A
PIANTINI	Giuseppe	P	
POLVERINI	Silvano	P	
LARGHI	Alberto	P	
ACCIAI	Gian Maria		A
GIOVANNINI	Alessandro	P	

-----	-----
presenti	assenti
4	2

Assiste la dott. DEL MONTE Massimo, nella sua qualità di Segretario comunale incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA NO

ALLEGATI SI

LA GIUNTA COMUNALE

VISTE:

- le norme di riordino del servizio della riscossione di cui alla legge delega 23/9/1998 n.337;
- le norme del D.P.R. 29/9/1973 n.602 così come modificate ed integrate dal D.lgs.26/2/1999 n.46, concernenti la riscossione delle entrate dello Stato e degli altri Enti Pubblici;
- le norme contenute, nel D.lgs.13/4/1999 n.112, concernenti la disciplina del servizio di riscossione tributi;
- l'art.1 del D.lgs.22/2/1999 n.37, che ha soppresso l'obbligo del non riscosso per riscosso;
- l'art.52 del D.lgs.15/12/1997 n.446, che, nel disciplinare la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate proprie anche tributarie demanda all'Ente la scelta se applicare le disposizioni di legge vigenti secondo quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo ovvero ricorrere alle procedure di cui al successivo comma 5;
- le disposizioni recate dal Capo III del D.lgs.15/11/1993 n.507 e successive modificazioni ed integrazioni che disciplinano la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni;
- quanto disposto dall'art.33 della legge 23/12/1999 n.488 per il quale i Comuni continuano ad applicare la tarsu fino ai termini indicati dall'art.11 del D.P.R. 27/4/1999 n.158;

CONSIDERATO:

che dall'applicazione della normativa di cui ai decreti legislativi 26/2/1999 n.46, e 13/4/1999 n.112 che disciplinano in modo nuovo la riscossione mediante ruolo dei tributi e delle altre entrate derivano:

- nuove modalità di formazione del ruolo che rendono particolarmente difficoltosi i controlli dell'Ente sui flussi finanziari e informativi relativi alle riscossioni effettuate dai diversi concessionari interessati, dovendo i ruoli stessi essere formati in relazione al domicilio fiscale del contribuente e quindi in un numero corrispondente a quello degli ambiti provinciali nei quali i medesimi contribuenti hanno domiciliazione fiscale;
- tempi di riscossione significativamente più lunghi rispetto a quelli previsti dalla precedente disciplina, in quanto la cartella di pagamento è notificata entro 4 mesi dalla consegna del ruolo al concessionario ed il contribuente può pagarla entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta notifica, tempi che possono causare aggravii nella gestione dei flussi di cassa per l'Ente.

RILEVATA quindi la necessità che la riscossione della TARSU sia disciplinata in modo da consentire l'acquisizione secondo i livelli di efficienza, efficacia ed economicità corrispondenti alle esigenze del Comune;

RITENUTO che la riscossione tramite ruolo, a seguito della definizione di particolari modalità operative, consente di acquisire la tassa con la massima rapidità e correttezza conseguendo i predetti obiettivi in termini di efficienza, efficacia ed economicità;

CONSIDERATA altresì l'esigenza di fornire continuità ai flussi finanziari in entrata per le casse comunali;

RITENUTO che occorre definire idonee condizioni operative che consentono il miglioramento del complessivo servizio di riscossione da parte del concessionario;

VISTO in merito il protocollo d'intesa siglato in data 27/1/2000, tra ASCOTRIBUTI e ANCI concernente la riscossione tramite ruolo della TARSU;

RICHIAMATE le precedenti deliberazioni della Giunta Comunale n.119 del 31/03/2000, con la quale veniva approvata la convenzione per la riscossione dell'ICI e della TARSU del Comune di Bibbiena fino al 31/12/2000, successivamente prorogata con atto 158 del 04/05/2001 fino al 31/12/2002 e prorogata con atto G.C. n.114 del 16/05/2003, fino a tutto il 31/12/2004, la deliberazione C.C. n.24 DEL 6/04/2005 FINO A TUTTO IL 31/12/2005;

RITENUTO PERTANTO di sottoscrivere apposita nuova convenzione con la G.E.T. Spa quale Concessionaria della Riscossione Tributi della Provincia di Arezzo;

VISTA in merito la bozza di convenzione inviata dalla GET SPA, e ritenuta meritevole di accoglimento;

ACCERTATO che in fase d'istruttoria sono stati rilasciati i pareri di regolarità tecnica e contabile; espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.lgs.267/2000, pareri allegati;

CON VOTAZIONE UNANIME FAVOREVOLE ESPRESSA IN FORMA PALESE

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegata convenzione per la riscossione tramite ruolo della TARSU;
- 2) di dare atto che la stessa avrà efficacia fino al 31/12/2006, dando atto che con la data del 30/09/2006, è prevista la scadenza del regime concessorio per il Servizio Nazionale della Riscossione, e pertanto, tutti i riferimenti della convenzione relativamente ad attività o impegni successivi a tale data, sono condizionati alle possibilità operative consentite alla G.E.T. Spa dalla nuova normativa in materia.
- 3) di incaricare la rag.Donatella MORETTI, Responsabile del servizio tributi del Comune, a rappresentare il Comune e alla sottoscrizione della convenzione.



COMUNE DI BIBBIENA

PROVINCIA DI AREZZO

UFFICIO TRIBUTI - ECONOMATO

SERVIZIO TRIBUTI

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE:

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA RISCOSSIONE TRAMITE RUOLO DELLA TARSU TRA IL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI DI AREZZO ED IL COMUNE DI BIBBIENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art.49, primo comma, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, esprime parere

FAVOREVOLE

Bibbiena li, 18 LUGLIO 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Donatella MORETTI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art.49, primo comma, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 esprime parere

FAVOREVOLE

Bibbiena li, 18 LUGLIO 2006

Per IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Rag. Donatella MORETTI

Allegato _____

alla deliberazione N. 158 del 18-07-06

M. DEL MONTE



CONVENZIONE PER LA RISCOSSIONE TRAMITE RUOLO DELLA TARSU TRA IL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI DI AREZZO ED IL COMUNE DI BIBBIENA

L'anno 2006, il giorno 18 del mese di luglio,

TRA

La G.E.T. spa quale Concessionaria della Riscossione Tributi delle Provincia di Arezzo, con sede in Arezzo, Corso Italia 177, in seguito denominata Concessionario, rappresentata dal Presidente Sig. Ferruzzi dott. Omero, nato ad Arezzo li 11.06.1921,

E

Il Comune di Bibbiena, in seguito denominato Comune, rappresentato dalla Signora Donatella MORETTI nata a Bibbiena il 5 dicembre 1961 nella sua qualità di Funzionario Responsabile del Settore Tributi.

- Viste le norme contenute nel D. Lgs. 26.02.1999 n. 46 e nel D.Lgs.13 aprile 1999 n.112;
- Visto la previsione dell'art. 2 del D.Lgs. 22.02.1999 n.37 (eliminazione dell'obbligo del non riscosso per il riscosso);
- Considerata l'esigenza di fornire continuità ai flussi finanziari in entrata alle casse comunali e ritenuto necessario individuare strumenti e procedure che consentano di rendere più celere ed efficace la riscossione della TARSU,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della convenzione

1. Il Concessionario provvede alla riscossione della Tarsu con le modalità indicate dalla presente convenzione e, per quanto non espressamente disciplinato, dalle norme di legge applicabili.

Art. 2
Minute di ruolo

1. Il Comune predispone le minute di ruolo relative alla Tarsu, all'addizionale ex-Eca ed al tributo ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, per ciascun utente del servizio rifiuti;
2. Il Comune trasmette al CNC, anche tramite il Concessionario, le minute di ruolo di cui al precedente comma, non oltre 60 giorni antecedenti la scadenza prestabilita per il pagamento della prima rata. Se le minute sono fornite su supporto cartaceo il termine di 60 giorni viene elevato a 75 giorni;
3. Al fine di consentire modalità di pagamento improntate a criteri di comodità per il contribuente, di rapidità di incasso e di efficienza nella gestione e controllo dei flussi finanziari e informativi, il Comune autorizza il Concessionario a procedere alla riscossione della Tarsu secondo le disposizioni contenute nei successivi articoli.

Art. 3
Formazione ruoli ed avviso di pagamento.

1. In relazione alle minute di ruolo ricevute dal Comune, il CNC procede alla formazione dei ruoli di riscossione nonché alla predisposizione di avvisi di pagamento da inviare a ciascun contribuente, secondo il modello allegato alla presente convenzione;
2. Il Comune rende esecutivi i ruoli ed autorizza il CNC a provvedere alla consegna degli stessi ai competenti concessionari solo dopo che il CNC stesso abbia proceduto ad effettuare le operazioni di cui al successivo art. 8;
3. L'avviso di pagamento è inviato a mezzo posta ordinaria all'indirizzo del contribuente indicato dall'ente, non oltre 15 giorni antecedenti la scadenza prestabilita per il pagamento della prima rata. Gli avvisi non recapitati per anagrafica incompleta ovvero relativi ai contribuenti sconosciuti all'indirizzo indicato dall'Ente, sono restituiti al Comune per le verifiche ed i controlli di sua competenza entro 10 giorni, rispettivamente, dal mancato invio per anagrafica incompleta ovvero dalla data di restituzione da parte delle Poste od agenzie incaricate del servizio di recapito.

Art. 4
Riversamento delle somme riscosse

1. Il Concessionario provvede a versare quanto riscosso per mezzo degli avvisi di pagamento, in analogia a quanto previsto dall'art. 22 del D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, entro il decimo giorno successivo alla scadenza di ciascuna decade del mese.

Art. 5

Modalità di erogazione dell'acconto a carico del Concessionario

1. Il Concessionario, su richiesta del Comune, potrà concedere in base al carico dei ruoli ed alle riscossioni effettuate, anticipazioni di cassa con modalità da concordare con l'Ente volta per volta.

Art.6

Informazioni relative ai pagamenti effettuati

1. In relazione ai pagamenti ricevuti, il Concessionario invia, entro 45 giorni dalla scadenza dell'ultima rata di pagamento, le relative informazioni al CNC affinché quest'ultimo provveda agli adempimenti di cui al successivo art. 8.

Art. 7

Compensi al Concessionario

1. Per lo svolgimento del servizio indicato negli articoli precedenti, al Concessionario compete un compenso pari al 1% delle somme riscosse, con un minimo di euro 2.58 ed un massimo di euro 154,94.

Art. 8

Modalità e termini di consegna dei ruoli

1. Sulla base delle informazioni ricevute ai sensi del precedente art. 6, il CNC provvede ad un aggiornamento contabile dei ruoli resi esecutivi ai sensi del precedente art. 3, comma 2, fornendo al Comune le partite inserite nei suddetti ruoli che risultano pagate, anche parzialmente, e consegnando, entro 15 giorni dal ricevimento delle informazioni di cui al precedente art. 6, ai concessionari competenti in relazione al domicilio fiscale dei contribuenti la residua parte dei suddetti ruoli, contenenti le quote per gli importi non pagati.

Art. 9

Modalità di riscossione

1. La riscossione dei ruoli di cui all'art. 8, è effettuata in due rate, fatto salvo quanto diversamente stabilito dal Comune;
2. Per la riscossione delle somme iscritte nei ruoli di cui al precedente art. 8 spettano al competente Concessionario i compensi ed il rimborso delle spese determinati secondo la normativa vigente (art.17 D.Lgs.112/99 e successive modifiche)

Art. 10
Obblighi informativi

1. Il Concessionario si impegna a mantenere i collegamenti telematici diretti che consentono di rendere costante il controllo e la conoscenza dei dati da parte del Comune sull'attività svolta dai Concessionari.

Art. 11
Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disposto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni di cui D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, ed al D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.

Art. 12
Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha efficacia dalla data di stipula, fino al 31.12.2006. La G.E.T. S.p.A. fa presente che con la data del 30.09.2006 è prevista la scadenza del regime concessorio per il Servizio Nazionale della Riscossione e pertanto, tutti i riferimenti della presente convenzione relativamente ad attività o impegni successivi a tale data, sono condizionati alle possibilità operative consentite alla G.E.T. S.p.A. dalla nuova normativa in materia.


p. IL COMUNE di Bibbiena

(Rag. Donatella MORETTI)

p. IL CONCESSIONARIO GET spa

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA RISCOSSIONE TRAMITE RUOLO DELLA TARSU TRA IL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI DI AREZZO E IL COMUNE DI BIBBIENA

IL PRESIDENTE
G. PIANTINI



IL SEGRETARIO
M. DEL MONTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio il 04/08/06 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

N. 1435 Reg. di Pubblicazione

Bibbiena, li' 04/08/06



IL MESSO
E. Boschi

E. Boschi

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio dal 04/08/06 al 19/08/06 e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Li' 21 AGO. 2006



N. 1435 Reg. Pubbl.

IL MESSO

Cap. Piantini

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

M. DEL MONTE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva, ai sensi dello:

- Art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il
(dopo il decimo giorno di pubblicazione)

Li' 07 AGO. 2006



IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

M. DEL MONTE